



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eliana Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al

n. r.g. 623/2021 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa nel presente
giudizio, in forza di procura allegata al ricorso nelle forme del processo civile
telematico, dagli Avvocati Francesco Stolfa (C.F.: STL FNC 55H11 A285U)
del Foro di Trani e Stephan Vale(C.F.: VLASPH68T02A952T) del Foro di

Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano
alla via Dante 12/4

ricorrente

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona
del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o
disgiuntamente dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] in forza di procura generale alle liti
del 21.7.2015 Rep. n. 80974 a rogito Paolo Castellini di Roma, e anche quale
mandatario della **SCCI spa** in forza di mandato con rappresentanza a rog. not.
Laura Mattielli Rep. N. 37521 Racc. 5762, elettivamente domiciliato presso la
sede di Bolzano, C.so Libertà 1

convenuto

In punto: impugnazione avviso di addebito 321 2021 0000074637000
notificato il 17.10.2021 relativo a contributi malattia ex Enpals impiegati per il
periodo gennaio – dicembre 2016; accertamento dell'insussistenza
dell'obbligo contributivo in relazione all'indennità di malattia per i dipendenti
inquadriati come impiegati pretesi ex art. 20 DL 112/2008

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2022 sulle seguenti
conclusioni delle parti costituite in giudizio:

Di parte ricorrente:

(in ricorso)

a) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n.321 2021 00000746 37 000, dell'importo complessivo di € 8.601,07 (ottomilaseicentouno/07), nonché tutti gli atti precedenti, consequenziali e successivi, dichiarando comunque che nulla è dovuto dalla ricorrente [REDACTED]

nei confronti dell'INPS nonché nei confronti della SCCI s.p.a., nel caso in cui il presunto credito dell'opposto sia stato oggetto di cessione;

b) dichiarare comunque infondati i pretesi crediti fatti valere con le note di rettifica allegate al presente atto (doc. all. 3) nonché con l'avviso di addebito opposto, revocandolo e ponendolo nel nulla;

c) dichiarare in ogni caso non dovuti da parte della ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] i contributi di malattia per tutto il proprio personale autonomo e impiegatizio sia nel periodo oggetto dell'avviso di addebito sia per nei periodi precedenti e/o successivi risultanti dalle note di rettifica allegate al presente atto (doc. all. 3) e da altri eventuali avvisi di addebito;

d) in via subordinata, ridurre l'importo del medesimo avviso di addebito riducendo gli importi dei contributi e delle sanzioni rideterminandoli nella misura di legge;

e) condannare gli enti opposti alla integrale rifusione delle spese processuali.

di parte convenuta

(in comparsa di costituzione)

In via principale

A. Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa e della correlativa carenza di interesse ad agire nei confronti del cessionario dei crediti Inps

B. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per difetto di prova ed allegazioni con conferma dell'AVA opposto e di tutti i provvedimenti e note di rettifica emesse e degli importi richiesti dall'Inps e declaratoria della loro debenza.

C. Rifusione di spese e competenze a carico della società ricorrente.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26.11.2021 [REDACTED] conveniva in giudizio INPS e SCCI Spa, impugnava l'ava 321 2021 00000746 37 000 notificatole il 17.10.2021, relativo a contributi malattia ex ENPALS impiegati per il periodo gennaio – dicembre 2016, ne chiedeva l'annullamento e chiedeva altresì l'accertamento dell'illegittimità / infondatezza di ogni pretesa avanzata dall'INPS con l'impugnato avviso di addebito o con le connesse note di rettifica o comunque al medesimo titolo quale contribuzione di malattia per i propri dipendenti inquadrati come impiegati.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPS, contestando le deduzioni avversarie, chiedendo la conferma dell'ava e il rigetto delle domande di parte ricorrente, rassegnando le conclusioni sopra riportate per esteso.

All'udienza del 22.02.2022 il giudice sentiti i procuratori delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 30.05.2022, concedendo termine per il deposito di note conclusionali.

Parte ricorrente depositava note conclusionali.

Il Tribunale decideva come da dispositivo

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e troverà accoglimento.

Ma si proceda con ordine.

Eccezione di difetto di legittimazione passiva Scci Spa

E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di SCCI

La legge 1998 n. 448, art. 13 comma 1, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall'I.N.P.S. solo fino al 31.12.2008.

Secondo il combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 11 della legge 1998 n. 448 tale cessione avviene tramite contratti, previa decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, i cui tratti essenziali sono determinati da decreti ministeriali ai sensi del comma 2.

Gli ultimi decreti ministeriali intervenuti sono del 16.9.2005 e del 30.11.2005 e l'ultimo contratto di cessione dei crediti previdenziali è di data 5.12.2005 e ha per oggetto i crediti contributivi maturati al 31.12.2005.

Il credito di cui all'avviso di addebito opposto – essendo relativo all'anno 2016 - non è un credito oggetto di cessione e quindi la SCCI è del tutto estranea al presente giudizio e priva di legittimazione passiva, con la conseguenza che non vi è alcun interesse da parte dell'opponente ad agire nei suoi confronti.

Fatti pacifici – documentalmente provati

La società ricorrente, in attività dal 20.10.1977 ed iscritta nel registro delle imprese [REDACTED] con data 07.11.1977 (cfr. doc. 5G allegato al ricorso) è inquadrata sul piano previdenziale nel settore dell'industria dello spettacolo e ha sempre provveduto per i suoi dipendenti a pagare la retribuzione nella sua globalità anche quando essi si assentavano per malattia, così come previsto dal CCNL applicato (cfr. l'art. 53 del CCNL doc. H, I, J allegato al ricorso).

La società opponente non ha mai versato, invece, i contributi all'Inps per impiegati e lavoratori autonomi, utili a finanziare l'erogazione una indennità di malattia, quantomeno fino al 2017.

Fino al 2011 l'INPS non ha mai richiesto il versamento di tale contribuzione.

Con provvedimento di data 23.09.2013, la sede Inps di Bolzano, però ha mutato orientamento e notificato alla [REDACTED]

[REDACTED] il provvedimento di cancellazione del codice 8G con decorrenza 01.05.2011 invitando l'azienda stessa a regolarizzare i mancati pagamenti dovuti al venir meno del codice di autorizzazione succitato entro 30 giorni (cfr. doc. 5A allegato al ricorso).

Successivamente l'Inps ha iniziato ad emettere note di rettifica (cfr. doc.3 ricorrente), chiedendo la contribuzione relativa all'indennità e infine in data 18.10.2021 ha emesso l'ava qui opposto.

L'azienda, solo a seguito della circolare 124/2017 ha provveduto con effetto 09.2017 al pagamento con riserva di ripetizione del contributo di malattia per gli impiegati (cfr. doc. 5D allegato al ricorso), mentre nulla ha versato per il passato.

Evoluzione normativa, giurisprudenza e prassi amministrativa INPS

La questione controversa attiene alla sussistenza o meno in capo alla società ricorrente dell'obbligo di versare i contributi per malattia in relazione ai dipendenti inquadrati come impiegati.

E' opportuno ricostruire il quadro normativo della materia, richiamare le pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, nonché le più rilevanti circolari emesse dall'INPS.

L'art. 4 della L. 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all'assistenza di malattia dei lavoratori subordinati, individuava le categorie dei soggetti tutelati, identificandoli, per quanto di interesse in linea generale, nei lavoratori dell'industria (oltre al commercio, credito, assicurazione ed agricoltura).

Il successivo art. 6 della medesima L. n. 138/1943 esonera l'Ente previdenziale dal pagamento dell'indennità di malattia laddove il datore di lavoro, in forza di un contratto collettivo, garantisca "il trattamento economico di malattia" ai propri dipendenti (*"L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza."*)

Negli anni '80 l'INPS interpretava pacificamente l'art.6 nel senso che, se da un lato nel caso di pagamento del trattamento economico di malattia da parte del datore di lavoro l'Ente è esonerato dal pagare l'indennità di malattia, dall'altro

il datore di lavoro è a propria volta esonerato dal versare il relativo contributo all'INPS.

La Circolare 21 maggio 1980 n.134363/119 INPS precisa che: *per quanto concerne il settore dello spettacolo l'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (integrato dalle disposizioni dell'art. 1 e 2 della legge 33/1980) ha disposto il trasferimento all'INPS dal 1 gennaio 1980 della competenza già attribuita all'ENPALS con DLCPS 16 luglio 1947 n.708 e con legge 29 novembre 1952 n.2388, ad erogare l'indennità economica di malattia, l'indennità di maternità e i sussidi funerari. A seguito del trasferimento di competenza l'INPS emette la circolare 134363 del 21/05/1980 per illustrare le modalità operative e procedurali legate alla specificità del settore, anche in considerazione della previgente normativa speciale Enpals.*

Come si rileva dalle tabelle n.1 e 2 sono dovute sia per i lavoratori del primo che per quelli del secondo gruppo aliquote differenziate a seconda gli stessi abbiano o meno diritto all'indennità di malattia.

L'obbligo di versare l'una o l'altra aliquota dipende esclusivamente dagli accordi contrattuali, siano essi collettivi che individuali. Infatti alcuni contratti garantiscono in caso di malattia la corresponsione dell'intera retribuzione e pertanto per i lavoratori cui tali contratti si riferiscono è dovuta l'aliquota inferiore non avendo gli stessi diritto all'indennità di malattia.

Successivamente, l'art. 31 della L. n. 41/1986, nel riordinare il regime complessivo del finanziamento delle prestazioni per la salute dei cittadini,

ribadiva al comma 5 che “i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate dall’allegata tabella G”, la quale continuava ad unificare la contribuzione, sempre per gli “aventi diritto alle indennità economiche di malattia”, tra settore industria e settore spettacolo al 2,22% (la percentuale attuale).

L’INPS nella circolare 202 del 30.06.1994 ribadiva che “l’aliquota per le prestazioni economiche di malattia, pari al 2,22 per cento, come è noto, è dovuta se al lavoratore non è garantita dall’accordo contrattuale collettivo o individuale l’intera retribuzione durante la malattia (cfr. citata circolare del 21.5.1980).

Successivamente l’INPS mutò il proprio indirizzo e decise di pretendere il versamento dei contributi anche nei casi in cui il datore di lavoro avesse corrisposto la retribuzione per intero durante il periodo di malattia. Ne nacque un contenzioso che approdò in Cassazione.

Con sentenza 10232 del giugno 2003 le S.U. della Suprema Corte di Cassazione, successivamente richiamata dalla sentenza n. 15112/2004, hanno stabilito che l’obbligo contributivo per l’indennità economica di malattia ha natura solidaristica, fissando il principio di diritto: “L’art. 6, comma 2, legge n. 138/1943, che esonera l’I.N.P.S. dal pagamento dell’indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata

dei contratti collettivi, non vale ad escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'I.N.P.S."

Nel 2008 il legislatore con il d.l. 112/2008 conv. In L.133/2008 emanò una norma di interpretazione autentica dell'art. 6 L.138 del 1943: l'art. 20, comma 1, del D.L. n. 112/2008.

Tale norma, nel testo originario, stabilisce che il secondo comma, dell'art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che avevano corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al pagamento della relativa contribuzione, pur facendo salvi e dando per acquisiti gli eventuali versamenti nel frattempo effettuati.

L'INPS in coerenza con quanto disposto dall'art. 20 comma 1 del D.L. 112/2008 nella circolare 114 del 2008 chiariva che *“Con effetto dal 1° gennaio 2009 l'Istituto erogherà le prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri “per allattamento” di cui al D.Lgs. 151/2001) e le indennità per permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese di cui al precedente punto 2. Dalla stessa data verrà altresì corrisposta l'indennità giornaliera di malattia ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e apprendista,*

nonché per le qualifiche impiegatizie, nei casi previsti per il settore di appartenenza delle imprese medesime.”

La legittimità costituzionale di tale norma è stata confermata esplicitamente dalla Corte Costituzionale con sentenza del Corte cost., 12/02/2010, n. 48 in cui testualmente si afferma: “*La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell'obbligazione contributiva*”.

Successivamente con l'art. 18 comma 16 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 è stato introdotto all'art. 20, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il comma 1-bis che così dispone: “A decorrere dal 1 maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.41 per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”.

.-.-.-

Tanto premesso, è incontestato che in base all'art 20 comma 1 del D.L. 25.06.2008 e fino all'introduzione del comma 1 bis dell'art.20 D.L. 25.06.2008 la ricorrente non era tenuta a versare i contributi per malattia per il personale impiegatizio.

Il ccnl applicato all'art. 53 prescrive testualmente “*in base alle vigenti disposizioni di legge agli impiegati dipendenti da aziende classificate nel settore industriale (nel caso: industria dello spettacolo), non provvedendo*

l'INPS all'assistenza economica di malattia, il trattamento economico è erogato direttamente e integralmente dalle aziende”.

.-.-.-.-

La questione controversa attiene all'interpretazione del comma 1 bis dell'art.20 cit. introdotto dal D.L. 98/2011.

Sostiene l'INPS che il comma 1 bis ha implicitamente abrogato il comma 1.

Sostiene parte ricorrente che il comma 1 bis ha invece cristallizzato la situazione normativa esistente, impedendo in buona sostanza per il futuro la possibilità di introduzione da parte di nuovi contratti collettivi di esoneri dall'obbligo di versamento di contributi ulteriori rispetto a quelli esistenti al momento dell'emanazione dell'art. 20 cit..

.-.-.-.-

Ancorchè ad una prima lettura la tesi sostenuta dall'INPS appaia più conforme al dato letterale, è di tutta evidenza che l'interpretazione offerta dall'Ente non può essere seguita in quanto non ha alcun senso che il legislatore invece che abrogare espressamente il comma 1 abbia introdotto un comma 1 bis di senso opposto, al fine di abrogare implicitamente il comma precedente.

Inoltre ad una più approfondita lettura della norma, se ne trae che l'esonero è escluso (id est l'obbligo di versare comunque la contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia in base all'art. 31 L. 41/86 permane) non già tout court bensì solo “per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente”.

Quest'ultimo inciso non è casuale.

Lo scrivente concorda con la tesi di parte ricorrente, secondo la quale con il comma 1 bis il legislatore non ha voluto escludere *tout court* l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, colpendo quindi anche le aziende dello spettacolo in relazione ai contributi per malattia riferiti al personale impiegatizio. Infatti, proprio in base al dato testuale sopra riportato, si deve concludere nel senso che siccome al personale impiegatizio della società opponente, è la società opponente a corrispondere il trattamento economico di malattia in base all'art. 53 del ccnl e siccome la assicurazione per malattia non è applicabile a detto personale in base alla normativa vigente (*id est* L.138/1943), la società ricorrente non è tenuta "comunque" al versamento dei contributi per cui è causa.

A nulla rileva che la tabella G allegata alla L.41/1986, richiamata dall'INPS, indichi un'unica aliquota per i lavoratori dello spettacolo senza operare alcun distinguo tra operai e impiegati, in quanto il distinguo (se così si può dire) è operato a monte dallo stesso titolo della tabella che prevede l'applicazione ai soli lavoratori dello spettacolo "aventi diritto" all'indennità di malattia, *id est* agli operai (cfr. doc.7 INPS "tabella G contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia").

Se l'obiettivo della norma del 2011 fosse stato quello di estendere alle aziende dello spettacolo l'obbligo contributivo anche per il personale impiegatizio *tout court*, sarebbe stato più agevole modificare esplicitamente la previsione del successivo comma 2, istitutiva dell'obbligo per il personale operaio ovvero modificare la norma di interpretazione autentica di cui al comma 1.

L'esegesi sostenuta dall'INPS lascia un contrasto insanabile fra il comma 1 e il comma 1-bis.

Le ulteriori questioni prospettate da parte ricorrente (decorrenza dell'obbligo contributivo; contestazione del quantum) sono assorbite.

Spese di lite

La novità della questione e l'assenza di precedenti di legittimità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa 623-2021 promossa con ricorso depositato il 26.11.2021 [REDACTED] contro INPS e SCCI Spa così provvede:

ogni diversa domanda ed eccezione reietta,

ACCERTA E DICHIARA

Il difetto di legittimazione passiva di Scci Spa;

ACCERTA E DICHIARA

Che nulla è dovuto da parte ricorrente all'INPS a titolo di contribuzione malattia in relazione ai propri dipendenti impiegati in forza del comma 1 bis art. 20 D.L. 112/2008 e quindi

ANNULLA

L'ava opposto,

DICHIARA

la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Addi, 30.05.2022

Il Giudice del Lavoro

Eliana Marchesini